REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
UFFICIO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

DOCUMENTO DI INDIRIZZO REGIONALE SULLA "DISPOSIZIONE"

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
UFFICIO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

DOCUMENTO DI INDIRIZZO REGIONALE SULLA "DISPOSIZIONE"

a) Introduzione

La Disposizione è un provvedimento amministrativo discrezionale, e, nella fattispecie considerata, viene emesso da un Organo di P.G., la cui inosservanza diventa però di natura penale, e ha lo scopo di introdurre obblighi ulteriori e diversi, ad integrazione di una norma generica o di portata indeterminata.

Il provvedimento si applica nei casi in cui:

- Il legislatore non poteva o non ha ritenuto opportuno normare in modo specifico
- Sia stato accertato l'adempimento richiesto dal precetto normativo di specifico interesse (quindi senza alcuna emersione di ipotesi di reato) ma sia comunque ritenuto necessario nel caso in esame, per ottenere una più efficace azione di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, imporre l'applicazione di ulteriori misure tecniche ed organizzative per le quali la norma prevede una discrezionalità dell'organo di vigilanza

Trattandosi di un provvedimento amministrativo discrezionale la Disposizione:

- rispetta i requisiti generali di cui alla L. 241/90, ossia:
  - Documentabilità dell'istruttoria
  - Motivazione per l'emissione
- deve fare esplicito riferimento a supporti tecnico-scientifici (documenti, linee di indirizzo ufficiali, etc.) consolidati e condivisi.

Le disposizioni impartite in materia di prevenzione infortuni sono esecutive

b) Definizioni e ambito di applicazione

✓ Disposizione ex art. 10 DPR 520/55

è l'istituto previsto per i casi in cui la norma di legge non contiene indicazioni precise circa l'attuazione di un determinato obbligo, lasciando ad altro organo (tecnico, di vigilanza, ecc.) la disciplina di questi aspetti.

➢ Casi previsti di applicazione nel **D.Lgs. 81/08**

- **Art. 41, comma 2, lett. b)** (*Sorveglianza sanitaria:* "L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente");
- **Art. 70, comma 4, lett.a)** *(Uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione...)*
- **Art.196, comma 1** (*Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro.* "L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente")

- **Art.204, comma 1** (*Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni durante il lavoro.* "L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente")
- **Art.211, comma 1** (*Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi* elettromagnetici "L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente")
- **Art.229, comma 8** (*Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione ad agenti chimici durante il lavoro.* "L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente")

✓ Disposizione ex art. 302 bis D.Lgs. 81/08:
è l'istituto previsto ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal DDL e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, se ne riscontri la non corretta adozione, salvo che il fatto non costituisca reato

➢ **l'art. 302 bis**, è norma speciale applicabile solo nei casi considerati, circoscritta quindi all'applicazione di norme tecniche e buone prassi in riferimento all'art. 2, comma 1, lett. u) e v) del D.Lgs. 81/08

c) Inosservanza della disposizione:

✓ Nel caso di inosservanza di quanto disposto con l'atto, dopo che siano trascorsi i tempi concessi dall'organo di vigilanza per la regolarizzazione, si concretizza una vera e propria violazione (reato).
✓ Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite sono punite ai sensi dell'art.11 del DPR 520/55, a condizione che per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi
✓ In caso di inosservanza alla disposizione la sanzione è definita dall'art. 11 del D.Lgs 758/94

d) Iter amministrativo dell'atto:

- Il verbale di Disposizione deve essere redatto e sottoscritto da personale del Servizio con qualifica di U.P.G.
- Il verbale deve essere inoltrato al destinatario dello stesso con nota a firma del Direttore del Servizio

e) **Riferimenti normativi**

- Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 - Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
- Legge 12 luglio 1961, n. 603 - Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del Codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835.
- Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833 - "Istituzione del servizio sanitario nazionale"
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, come aggiornato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120
- Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81- Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
UFFICIO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

NOTA INFORMATIVA PER IL DESTINATARIO DELLA DISPOSIZIONE [1]

- Contro le disposizioni contenute nel presente verbale è ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi del penultimo comma dell'art. 21 della Legge 23.12.1978, n. 833, ovvero del comma 2 dell'art. 302*bis* del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, entro trenta giorni dalla data di ricezione del verbale stesso, che decide entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.
  In ogni caso il ricorso non ha effetto sospensivo essendo le disposizioni esecutive
- Il destinatario dell'atto può, prima dello scadere dei termini, richiedere una proroga delle scadenze fissate nel presente verbale. Tale proroga dovrà essere debitamente motivata e giustificata da fatti contingenti. La richiesta di nuovi termini temporali, comunque brevi, dovrà essere precisa e correlabile con le motivazioni addotte per la proroga. Il Servizio si riserva di effettuare attento esame della documentazione fornita ai fini della concessione o meno della proroga richiesta.
- In caso di mancato adempimento a quanto disposto col presente verbale verrà inoltrata "comunicazione Notizia di Reato" all'Autorità Giudiziaria competente, per la violazione dell'art. 11, comma 2, del D.P.R. 520/55 (Inosservanza delle disposizioni impartite in materia di sicurezza o igiene del lavoro)
- La responsabilità per eventuali incidenti dovuti a carenze prevenzionistiche, occorsi ai lavoratori anche prima dell'adempimento alle disposizioni del presente verbale, rimane comunque a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti nell'ambito delle rispettive responsabilità
- In ottemperanza all'art.50, comma 1, lett.*f)* del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, specifica comunicazione viene inviata alle Rappresentanze dei Lavoratori affinché possano esercitare il diritto sancito dall'art.9 della Legge 300/70, ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro n.118/VII/64 del 20.06.1974. in assenza della Rappresentanza dei Lavoratori, detta comunicazione deve essere affissa, leggibile in ogni sua parte, in bacheca e/o in luogo stabilmente utilizzato dai lavoratori

[1] Da allegare alla consegna dell'atto